

**APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 18 DEL
19/05/2008**

REGOLAMENTO

**PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA
DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO "DEHORS"**

Art. 1 - Scopo del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. a), del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le occupazioni del suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto "Dehors" e l'applicazione del relativo canone nell'ambito del territorio del Comune di Campofranco.

Art. 2 - Definizione di "Dehors"

1. Il termine "dehors" definisce un'area all'aperto, variamente attrezzata e delimitata, per la somministrazione di cibi e bevande al pubblico, necessariamente connessa ad un esercizio pubblico di bar, ristorante o laboratorio artigianale anche in modo non strettamente funzionale, ma obbligatoriamente collocata nella più immediata vicinanza consentita all'esercizio.

A. Per *dehors stagionale* si intende la struttura, le cui specificazioni tecniche ambientali sono stabilite all'allegato tecnico, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a 92 giorni nell'arco dell'anno solare.

B. Per *dehors continuativo* si intende la struttura, le cui specificazioni tecniche ambientali sono stabilite all'allegato tecnico, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

2. Non rientra in tale definizione l'occupazione di suolo pubblico esclusivamente con tavoli, sedie, fioriere, tende ed ombrelloni, da richiudersi questi ultimi ogni sera, che è invece soggetta esclusivamente alla tassa di occupazione di suolo pubblico.

3. Qualsiasi altra tipologia non rientrante nelle definizioni di cui sopra e per la quale si richiede l'installazione sul suolo pubblico non si intende ammessa.

Art. 3 - Criteri normativi generali per l'installazione dei Dehors. Responsabilità

Riguardano le tre aree A, B, C, e quindi l'intero territorio comunale, relativamente agli aspetti di seguito elencati all'art. 5

COMUNE DI CAMPOFRANCO

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

L'osservanza delle disposizioni del presente regolamento non limita in alcun modo la responsabilità dei proprietari, dei committenti e degli esecutori delle opere, nei limiti delle rispettive competenze per violazioni di norme previste dalle leggi vigenti.

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere l'uso di parte del suolo pubblico per la collocazione di dehors.
2. In ogni caso gli interventi di realizzazione dei dehors devono risultare coerenti ed in armonia con il contesto ambientale di riferimento e tendere:
 - alla eliminazione delle superfetazioni degradanti;
 - alla modificazione delle aggiunte improprie;
 - ad una coerente configurazione planimetrica, rispettosa dei caratteri tipomorfologici dell'intero organismo edilizio;
 - alla salvaguardia dell'identità architettonica dell'organismo edilizio principale, evitando sovrapposizioni, modificazioni di facciata e schermature definitive.

Art. 5 - Caratteristiche

Le occupazioni ricadenti nell'ambito di applicazione del precedente art. 3, devono avere le seguenti caratteristiche tipo-morfologiche:

Area A

a) Tipologie costruttive:

Per i dehors continuativo devono essere impiegati i seguenti materiali:

- struttura portante verticale ed orizzontale o inclinata in profilati scatolari metallici o in legno, ancorati al pavimento e/o sulle pareti degli edifici con ganci ed attacchi movibili e da tiranti in cavi metallici o di altro materiale resistente;
- copertura con assito in legno e/o in metallo e manto di tegole con coppi siciliani;
- grondaie e pluviali in rame;
- schermi perimetrali ancorati alla struttura in metallo e/o legno e svecchiatura in vetro. Gli schermi possono essere mantenuti durante tutto l'arco dell'autorizzazione.

Per i dehors stagionale devono essere impiegati i seguenti materiali:

- struttura portante in profilati scatolari metallici o in legno, ancorati al pavimento e/o sulle pareti degli edifici con ganci ed attacchi movibili e da tiranti in cavi metallici o di altro materiale resistente (es.: nylon);
- copertura in tessuto impermeabilizzato, tela plastificata o materiale rigido di tipo trasparente e similari;
- eventuali divisori interni costituiti da fioriere; schermi perimetrali in materiale leggero, trasparente, ancorato alla struttura portante ed eventualmente sostenuto al piede da fioriere. Gli schermi possono essere mantenuti durante tutto l'arco dell'anno. Il tamponamento non deve rappresentare altro che elemento funzionale al perseguimento dell'attività, in un periodo ben limitato temporalmente.

COMUNE DI CAMPOFRANCO

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

- ombrelloni, ripetuti con opportuni ordinati allineamenti, tra loro uguali, per ciascun esercizio commerciale, per dimensioni, caratteri costruttivi, colori e personalizzazioni. Sono preferibili gli ombrelloni con strutture in legno a pianta quadrata o esagonale e copertura in tela cruda, eventualmente personalizzati; sono pure ammessi i tipi comunemente in uso in struttura metallica a pianta esagonale o con copertura nei colori e decori realizzati secondo i logotipi delle ditte fornitrici di bevande o cibi, avendo cura di evitare nell'insieme gli eccessi di concentrazione di colori intensi e contrasti violenti.
- L'eventuale presenza di tende parasole mobili collegate all'esterno degli edifici di pertinenza, in corrispondenza alle specchiature delle parti vetrate esterne degli edifici pertinenti l'attività, è ammessa a condizione che le tende siano del tipo a piano unico inclinato e che siano installabili con funzionamento autonomo dal dehors e quindi non collegate in alcun modo alle protezioni aeree del dehors stesso.

Area B/C

Per i *dehors stagionale* devono essere impiegati i seguenti materiali:

- struttura portante in profilati scatolari metallici o in legno, ancorati al pavimento e/o sulle pareti degli edifici con ganci ed attacchi movibili e da tiranti in cavi metallici o di altro materiale resistente (es.: nylon);
- copertura in tessuto impermeabilizzato, tela plastificata o materiale rigido di tipo trasparente e similari;

eventuali divisori interni costituiti da fioriere; schermi perimetrali in materiale leggero, trasparente, ancorato alla struttura portante ed eventualmente sostenuto al piede da fioriere. Gli schermi possono essere mantenuti durante tutto l'arco dell'anno. Il tamponamento non deve rappresentare altro che elemento funzionale al perseguimento dell'attività, in un periodo ben limitato temporalmente.

Area A/B/C

b) Colori ammissibili:

- per le parti metalliche: colori da concordare preventivamente con l'ufficio o simil legno;
- per le coperture: toni del bianco, toni del canapa.

In ogni caso sono vietati: colori contrastanti con l'intorno, manufatti riportanti i "colori sociali" di enti commerciali o politici o messaggi pubblicitari.

c) Pavimentazioni ammissibili:

Le pedane di pavimentazione sono ammesse solo nel caso non sia possibile avere la pavimentazione pubblica perfettamente piana. Devono essere realizzate in legno ed i suoi componenti devono essere facilmente rimovibili. Devono inoltre garantire il rispetto della normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

e) Indici planovolumetrici:

I manufatti stagionali, considerati quali "opere minori", sono classificati, sotto tutti gli aspetti, come elementi pertinenziali alle attività esistenti e, quindi, non possono essere oggetto di uso autonomo. I manufatti non concorrono alla verifica degli indici planovolumetrici urbanistici di zona, ma sono oggetto delle verifiche di cui al successivo art. 7 del presente regolamento.

COMUNE DI CAMPOFRANCO

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

f) Percorsi pedonali:

Nelle zone della città normalmente aperte al traffico, il transito pedonale deve essere sempre assicurato lungo i marciapiedi, ove esistenti, o anche nei casi di aree destinate di fatto al transito pedonale con una larghezza non inferiore a m 1,50 misurata tra il limite della carreggiata stradale, o dell'edificio, ed il piano verticale di ingombro del dehors.

Deve essere sempre assicurata la continuità dei percorsi pedonali, da realizzarsi negli spazi risultanti tra dehors e carreggiata oppure tra dehors ed edifici.

Di norma, deve essere assicurato di preferenza il percorso lungo gli edifici; sono ammesse soluzioni diverse nei casi in cui il transito pedonale possa avvenire lungo percorsi istituzionalmente predisposti e quindi con particolari disposizioni planimetriche; ad esempio, in corrispondenza di piazze, slarghi o strade spaziose, assicurando in ogni caso l'agevole e diretto accesso a tutte le zone ed elementi di interesse pubblico ivi presenti.

Le condizioni di agevole percorrimto dovranno risultare chiaramente evidenziate negli elaborati di cui all'art. 15.

L'area del marciapiede in corrispondenza di attraversamenti pedonali deve essere mantenuta libera.

Nelle aree o spazi della città destinate al solo transito pedonale deve, di preferenza, essere assicurato il transito lungo gli edifici e i marciapiedi, siano essi normalmente rialzati o a livello con il piano stradale, in modo tale da non comportare interruzioni al normale percorso pedonale; il dehors non deve quindi interferire né con gli accessi pedonali agli edifici o passaggi, né con gli affacci di vetrine o con altri elementi di pubblico interesse.

In corrispondenza agli spazi liberi per il transito pedonale tra dehors ed edifici possono essere ammessi, in entrambi i casi di cui sopra, elementi di copertura.

Gli spazi in altezza liberi da ogni elemento od ostacolo devono avere una misura non inferiore a m 2,20 misurata dal punto più elevato del piano viabile; sono considerati ostacoli anche accessori quali frangisole o mantovane, anche se in tessuto e quindi non rigide.

g) Percorsi veicolari:

Nelle zone della città normalmente aperte al traffico veicolare ogni elemento dell'area del dehors, la cui sagoma di ingombro è definita all'art 6, non deve mai potere interferire con il transito dei veicoli e quindi distare almeno m 0,80 dal limite della carreggiata; nel caso di transito pedonale limitato alla sola zona tra la strada ed il dehors, si osservano i disposti della lettera f).

Nelle zone della città destinate al solo transito pedonale (quindi con traffico veicolare limitato) deve sempre essere assicurata la possibilità di transito per tutti i mezzi di soccorso e di servizio, in particolare di quelli più grandi (autocarri dei V.V.F. e dell'Azienda Urbana d'Igiene), assicurando in ogni caso una sezione minima libera di passaggio di m 3,25 (larghezza) x 4,00 (altezza) costante lungo un percorso rettilineo e con larghezze maggiori in caso di manovre in curva, garantendo al contempo il transito pedo-

COMUNE DI CAMPOFRANCO

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

nale con una larghezza minima di m 0,85 su almeno uno dei lati della via.

In corrispondenza di accessi carrai il deors non dovrà interferire con il transito dei veicoli e con il campo visivo necessario per eseguire le manovre in piena sicurezza; in caso di immissione diretta sulle vie, deve quindi essere mantenuto libero uno spazio di m 2,00 su ciascun lato oltre alla larghezza del passaggio carraio; tale spazio dovrà essere aumentato nei casi di eccezione di seguito esposti.

A quanto esposto nel presente punto ed in quello precedente lett. f), faranno eccezione e quindi dovranno essere valutati per ogni singola specifica situazione, i casi legati a limitate dimensioni trasversali delle vie, a situazioni di particolare pericolosità in corrispondenza a curve, incroci, innesti, oppure dovuti ad elevati volumi di transito, o ad esigenze tecniche di impianti o alla presenza di vegetazione.

Art. 6 - Superfici delle aree a deors

Le superfici delle aree a deors ammesse sono date dal rapporto tra la superficie destinata ad uso commerciale, definita in metri quadrati nella licenza di pubblico esercizio e la superficie del deors.

Nelle aree "A" il rapporto massimo ammesso è 1/1.

Nelle aree "B" il rapporto massimo ammesso è di 1/1,5.

Nelle aree "C", non sono posti limiti ai rapporti suddetti. Devono essere predisposti parcheggi nella proporzione di n° 1 di posto auto ogni m² 4,00 di superficie di deors, oltre a quelli preesistenti.

La superficie del deors è data dall'area definita dalla proiezione a terra dei piani verticali al cui interno sono comprese tutte le sagome di ogni componente del deors.

Gli eventuali sbalzi non possono superare la larghezza della grondaia ove essa mancante.

Art. 7 - Presentazione della domanda

1. Chiunque intenda effettuare occupazioni ricadenti nell'ambito di applicazione del successivo art. 13, deve farne apposita domanda redatta in bollo da consegnare all'ufficio protocollo dell'Ente.
2. In caso di trasmissione tramite servizio postale la data di ricevimento, ai fini del termine, per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

Art. 8 - Contenuto della domanda

1. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale, il codice fiscale o la partita IVA del richiedente (dati richiesti nel rispetto della Legge 675/96 a tutela della riservatezza);
 - b) ubicazione esatta del manufatto da eseguire, nonché le sue dimensioni;
 - c) il periodo per il quale l'atto di concessione viene richiesto, i motivi a fondamento dello stesso, l'oggetto e la descrizione dell'opera che si intende eseguire, le modalità d'uso;

COMUNE DI CAMPOFRANCO

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

- d) la domanda dovrà essere accompagnata dall'estratto mappa, dall'estratto del P.R.G. e da tutti gli elaborati grafici necessari a definire compiutamente il tipo di manufatto ed il suo inserimento nel contesto seguendo le prescrizioni contenute nell'art. 5. Dovrà altresì essere allegata la progettazione dell'eventuale impiantistica, ove prevista, nei termini di legge;
 - e) documentazione fotografica completa dello stato dei luoghi, opportunamente estesa alle aree circostanti quella di intervento. Le fotografie dovranno essere chiaramente leggibili, a colori, con formato minimo di cm 10 x 15, non del tipo a sviluppo istantaneo (tipo Polaroid);
 - f) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e della normativa vigente nonché, in particolare, l'obbligo di ottenere il parere preventivo per l'aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria da parte della competente ASL territoriale;
 - g) l'impegno a sostenere la fidejussione di cui all'art. 10 ed il relativo versamento del canone;
 - h) la dichiarazione, a firma di tecnico abilitato circa il rispetto, nel progetto presentato, della normativa sulle barriere architettoniche.
2. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica e, comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Art. 9 - Istruttoria della domanda

- 1. Le domande pervenute sono assegnate, per l'istruttoria e per la definizione del procedimento, all'Ufficio Tributi dell'Ente: il Dirigente o il Funzionario incaricato provvederà, entro 90 giorni dalla data del protocollo di arrivo, ad emettere l'atto di concessione. Trascorso tale termine la concessione si intende rifiutata e, contro il silenzio-rifiuto, è ammesso ricorso nelle forme di legge.
- 2. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, o qualora ai fini della valutazione della stessa si reputi necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa, l'Ufficio Tributi richiederà per iscritto le necessarie integrazioni entro 45 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Tali integrazioni dovranno essere fatte pervenire entro i 30 giorni successivi, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta. Dal momento della consegna delle integrazioni decorreranno 60 giorni per l'emissione dell'atto di concessione.
- 3. L'Ufficio Tributi provvederà a richiedere agli uffici competenti i pareri necessari al rilascio della concessione. I pareri saranno rilasciati sulla scorta delle seguenti verifiche preliminari eseguite dagli uffici competenti, entro 45 giorni dal ricevimento:
 - a) **Edilizia Privata:** rispondenza alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 5;
 - b) **Polizia Locale:** compatibilità rispetto alla mobilità veicolare e pedonale dell'area interessata dall'intervento, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 5;
 - c) **Ufficio Arredo Urbano:** compatibilità rispetto alla componentistica dell'arredo urbano in essere ed agli interventi similari contigui;

COMUNE DI CAMPOFRANCO

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

- d) **Ufficio Commercio:** per la verifica dell'ampliamento delle superfici del pubblico esercizio, ai fini della sorvegliabilità del locale e dell'eventuale aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Art. 9/bis Richiesta parere Soprintendenza.

L'Ufficio Edilizia Provata emetterà provvederà a richiedere il parere della Soprintendenza nei seguenti casi:

- Installazione di Dehors in aderenza a edifici vincolati e le installazioni nelle aree sottoposte di edifici vincolati ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo 22 Gennaio 2004, n. 42.;
- Installazione di dehors ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica (ex artt. 136 e 142 del D.Lgvo 22 Gennaio 2004, n. 42) l'Amministrazione Comunale attiverà le procedure finalizzate al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 146 e 159 del medesimo D.Lgvo, ancorché si tratti di installazioni temporanee e/o non infisse al suolo;

Art. 10 - Oneri per il rilascio

1. La concessione è rilasciata in bollo ed è subordinata al pagamento dei diritti di segreteria ed alla consegna all'Amministrazione Comunale di una fidejussione di garanzia degli impegni assunti, per un importo pari ad una annualità del canone.
2. In caso di inadempienza il manufatto viene rimosso in danno del titolare dall'Amministrazione Comunale, la quale incamera le garanzie fidejussorie e provvede al recupero delle spese sostenute, nei modi e nelle forme di legge.
3. La concessione è soggetta ad un canone ai sensi del successivo art. 14 ed al pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

Art. 11 - Rilascio dell'atto di concessione

1. Il Dirigente o il Funzionario incaricato, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico.
2. L'atto di concessione deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione e comunque la concessione si intende rilasciata all'atto del ritiro.
3. Il mancato ritiro ingiustificato del predisposto atto di concessione entro 30 giorni da quello indicato come data di inizio dell'occupazione equivale alla rinuncia della richiesta di occupazione e comporta l'incameramento della fidejussione prestata.

Art. 12 - Contenuto dell'atto di concessione

1. L'atto di concessione dell'area contiene espressamente la destinazione d'uso ammessa per ciascun manufatto o parte di esso e la misura dello spazio concesso, nonché l'importo del canone da versare.
2. Il titolo ha durata massima triennale e non può essere prorogato in forma tacita, dovendosi verificare periodicamente la permanenza delle caratteri-

COMUNE DI CAMPOFRANCO

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

stiche di cui sopra ed in relazione alle esigenze di decoro cittadino. L'Amministrazione Comunale potrà, con semplice richiesta motivata e preavviso non inferiore a 60 giorni, richiedere la rimozione del manufatto e la rimessa in pristino dei luoghi. Le spese di rimozione saranno a carico del concessionario. In caso di rimozione anticipata per cause non dovute al Concessionario, l'Amministrazione Comunale restituirà una quota del canone annuo già versato in proporzione ai mesi non occupati. Nel caso di rimozione dovuta a cause imputabili al Concessionario non si procederà ad alcuna restituzione delle quote di canone già pagate.

3. Al termine dell'occupazione il richiedente avrà l'obbligo di eseguire, a sue cure e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Ente.
4. Il richiedente sarà ritenuto responsabile per ogni e qualsiasi danno si dovesse verificare a persone e/o cose, durante e/o dopo l'esecuzione delle opere richieste, per fatti e/o circostanze legate all'irregolare esecuzione dei lavori stessi e/o al mancato rispetto delle prescrizioni.

Art. 13 – Durata e rinnovo delle installazioni

L'installazione del *dehors stagionale*, sia esso collocato su suolo pubblico che privato, è ammessa nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre.

L'autorizzazione per l'occupazione stagionale di suolo pubblico deve essere rinnovata annualmente.

L'installazione del *dehors continuativo* è ammessa per tutto il periodo dell'anno e per la durata dell'autorizzazione.

L'autorizzazione per l'installazione del *dehors* su suolo di proprietà comunale può non essere rinnovata, nel caso di interventi di interesse pubblico incompatibili con la presenza del *dehors*. Sarà quindi cura del Comune comunicare con il dovuto anticipo l'impossibilità di rinnovo dell'autorizzazione; analogamente, potranno essere richieste modifiche nell'installazione del *dehors*, rispetto a quanto già autorizzato, nel caso in cui debbano venire apportate modifiche, da parte del Comune, agli assetti dimensionali ed altimetrici dei siti interessati.

Il Concessionario potrà richiedere, almeno 3 mesi prima della scadenza, il rinnovo della concessione, dimostrando il permanere del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Art. 14 - Canone di concessione

1. Annualmente, in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione, verrà determinato il canone di concessione per m², unitamente alla individuazione delle zone di occupazione e dei relativi coefficienti.

2. La Giunta Comunale provvederà a determinare il canone annuo, che verrà gestito dall'Ufficio Patrimonio, secondo i seguenti principi stabiliti dall'art. 27, comma 8, del Codice della Strada:

- soggezione dello spazio pubblico occupato;
- valore economico risultante del provvedimento;

COMUNE DI CAMPOFRANCO

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

- vantaggio economico che l'utente ne riceve.

Art. 15 – Impianti di diffusione acustica

Area A/B/C

Vanno osservate in generale le direttive tecniche di installazione per gli impianti elettrici; in particolare, oltre ad essere osservate le norme in materia di diffusione acustica al pubblico, l'impianto deve essere specificamente autorizzato in sede Comunale, con valutazione per ogni singolo caso.

Art. 17 – Attrezzature speciali

Si intendono attrezzature speciali quelle finalizzate al supporto tecnico nell'attività di somministrazione di cibi o bevande (contenitori, anche refrigerati o riscaldati), oppure di intrattenimento (fonoriproduttori, o strumenti musicali - pianoforti o simili).

A Non se ne consente, in linea di massima, l'impiego nello spazio del de-hors, in quanto un loro corretto uso richiede un complesso di protezioni 13 dal sole, dagli agenti atmosferici e dalla polvere che sono in contrasto con le prestazioni ottenibili con elementi che seguono le direttive fornite dal presente regolamento.

Può tuttavia esserne consentito l'utilizzo temporaneo, nei casi di speciali afflussi di pubblico, in occasioni particolari per manifestazioni o ricorrenze, limitatamente alla durata di tali eventi.

B/C Valgono, di preferenza, tutti i disposti per l'area A. E' tuttavia consentito l'impiego delle attrezzature descritte solo in aree che presentano condizioni complessive specialmente favorevoli: la collocazione in zone salubri e lontane dal traffico veicolare, la presenza di protezioni fisse adeguate, regolarmente autorizzate; tali condizioni devono essere agevolmente riscontrabili dalla documentazione richiesta di cui all'art 8.

Art. 18 – Contenitori per rifiuti

Area A/B/C

Nel caso in cui l'esercizio dell'attività nel de-hors, per particolare volume o tipo di utenza, comporti una produzione e una dispersione di rifiuti non controllabili da parte dell'esercente o rimovibili costantemente durante il servizio ordinario del personale impiegato, dovranno essere disposti, a cura dell'esercente, contenitori gettacarta o portarifiuti idonei per numero, caratteristiche igieniche e funzionalità nell'uso e nella pulizia.

Art. 19 - Documentazione da presentarsi alla chiusura dei lavori

Prima della messa in esercizio il richiedente dovrà presentare i seguenti documenti:

- Dichiarazione di conformità dell'opera eseguita al progetto presentato;
- Dichiarazione di conformità degli impianti, in quanto e se esistenti;
- Dichiarazione, a firma di richiedente e tecnico abilitato, dell'avvenuto rispetto in fase esecutiva della normativa sulle barriere architettoniche.

COMUNE DI CAMPOFRANCO

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

La mancata presentazione della documentazione comporterà la decadenza del titolo concessorio rilasciato.

Art. 20 - Sanzioni

Il mancato rispetto delle norme di cui al presente regolamento comporta l'applicazione della sanzioni previste al capo I e II della legge n. 47 del 28/02/1985, in quanto gli interventi normati sono soggetti al rilascio di Autorizzazione Edilizia.

COMUNE DI CAMPOFRANCO ASSESSORATO ALL'ARREDO URBANO

Definizione delle modalità e dei criteri per l'occupazione temporanea di suolo pubblico o ad uso pubblico, per la somministrazione di alimenti in aree all'aperto (dehors) da parte di esercizi commerciali - bar, ristoranti e laboratori artigianali.

A L L E G A T O " A "

Elenco delle strade (o località) cittadine per la definizione in dettaglio delle aree A, B, C, di cui all'art 3 del Regolamento.

Denominazione:	area
ADAMO (piazza)	A
CRISPI FRANCESCO (piazza)	A
PIAVE (via dai civici 1-2 ai civici 57-92)	A
PIAVE (via dai civici 59-94 a fine civici)	B
SAN FRANCESCO (piazza)	A
SANTA RITA (piazza)	B
SS 189 (strada)	C
SP 21	C
VITTORIO EMANUELE (via)	A
VITTORIO VENETO (piazza)	A